



FONDO PENSIONE APERTO

Groupama Assicurazioni S.p.A.
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 78

Istituito in Italia

Tel. +39 06 3018.1
Fax. +39 06 80210.831Pec: previdenza.groupama@legalmail.it
Email: previdenza.groupama@groupama.itwww.groupama.it*Roma, 1° luglio 2026*

A decorrere dal 1° luglio 2026 gli Aderenti che hanno maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e il periodo minimo di cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare potranno accedere alle nuove prestazioni pensionistiche complementari previste dall'art. 11, co. 3-bis, del D. Lgs. n. 252/2005, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026). Tali novità in materia di prestazioni pensionistiche sono state oggetto delle **Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026**.

Le nuove prestazioni pensionistiche sono alternative alle tradizionali forme di rendita assicurativa e sono:

- **rendita a durata definita**, rendita erogata per un numero di anni predeterminato, pari alla vita attesa residua calcolata sulla base delle tavole di mortalità ISTAT che pertanto cesserà al termine del periodo stabilito nonostante la sopravvivenza del beneficiario (rischio di longevità a carico dell'Aderente). Ciascuna rata annuale si determina dividendo il montante accumulato per il numero di anni di vita residua attesa;
- **prelievi liberamente determinabili**, che possono essere, tempo per tempo, richiesti nel limite della somma delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita figurativa e commisurata alla vita attesa residua al momento della richiesta.

A decorrere dal **31 ottobre 2026** sarà inoltre disponibile:

- **l'erogazione frazionata del montante accumulato**, per un periodo predeterminato, non inferiore a cinque anni.

In conformità alla Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026, nelle more dell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi, il Fondo provvederà ad accogliere le richieste degli Aderenti che manifestano la volontà di accedere alle nuove tipologie di prestazione che potranno essere liquidate soltanto ad esito del completamento degli adeguamenti operativi, previsti entro e non oltre la durata del periodo transitorio (31 dicembre 2026).

L'Aderente potrà revocare la scelta effettuata prima della liquidazione del primo importo; dopo l'inizio della liquidazione la scelta è irrevocabile.